



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

**ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DI CARNI SUINE,  
PREPARATI E PRODOTTI A BASE DI CARNI SUINE E TUTTI GLI ALTRI  
PRODOTTI COSTITUITI DA O CONTENENTI CARNI SUINE AI SENSI  
DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE  
DEL 9 OTTOBRE 2014, N. 2014/709/UE**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

## **1. Premessa**

La Decisione n. 2014/709/UE (d'ora in poi la Decisione) vieta la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni dalla Regione Sardegna. In deroga a questo divieto il Ministero della Salute può autorizzare la spedizione di tali prodotti fuori dal territorio regionale purché siano conformi alle disposizioni della Decisione e siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti con apposito decreto ministeriale.

Il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio della Sardegna di carni suine fresche, preparazioni e prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine, è consentito a condizione che siano accompagnate da una certificazione conforme al Regolamento (CE) n. 599/2004, rilasciata dal Servizio Veterinario competente responsabile dello stabilimento di origine. I dati della certificazione devono inoltre essere inseriti su TRACES. Fanno eccezione le fattispecie in cui, ferma restando l'idoneità dei prodotti alla spedizione fuori dal territorio regionale, le disposizioni normative stabiliscono esplicitamente che la certificazione non è necessaria.

## **2. Scopo e campo di applicazione**

Lo scopo della presente Istruzione operativa è garantire la gestione uniforme su tutto il territorio regionale della certificazione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, ai fini della spedizione in deroga fuori dal territorio della Regione Sardegna.

La certificazione deve essere effettuata per le partite destinate:

1. alla spedizione verso altri Stati Membri UE;
2. alla spedizione verso altre regioni italiane;
3. alla movimentazione tra stabilimenti della regione Sardegna in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione nelle fasi di produzione, immagazzinaggio e trasformazione;
4. alla spedizione verso l'area sterile di aeroporti e porti del territorio della Sardegna.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

### **3. Definizioni e Acronimi**

**Veterinario Certificatore (VC):** il veterinario ufficiale incaricato dalla pertinente Autorità Competente a firmare i certificati.

**Decreto ministeriale (DM):** il decreto con cui il Ministero della Salute approva uno stabilimento ai sensi dell'articolo 12 della Decisione e lo autorizza ai fini della spedizione fuori Sardegna di carni suine fresche, preparazioni, prodotti a base di carne e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni.

**Operatore del Settore Alimentare (OSA):** ai fini del presente documento si intende l'operatore del settore alimentare in possesso, per un suo stabilimento, del decreto ministeriale.

**Certificato ufficiale:** documento cartaceo o elettronico firmato da un veterinario certificatore che attesta la conformità di una partita di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni, alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali recanti misure di protezione contro la peste suina africana.

**Certificato TRACES:** il certificato ufficiale di cui al Regolamento CE n. 599/2004, firmato da un veterinario certificatore, ai fini della spedizione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, fuori dal territorio regionale in conformità alla Decisione.

**Pre-certificazione:** certificato ufficiale cartaceo (non creato su TRACES) firmato da un veterinario certificatore per attestare l'idoneità, ai sensi della Decisione, di una partita di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, che viene movimentata in ambito regionale tra due stabilimenti in possesso del decreto ministeriale per creare una filiera di certificazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

#### **4. Riferimenti normativi**

- Determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana n. 68/964 del 29 novembre 2016 "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine".
- Determinazione n. 1655 del 15 dicembre 2016 "aggiornamento delle Linee guida operative ai fini dell'autorizzazione alla spedizione al di fuori della Regione Sardegna di prodotti a base di carne suina sottoposti al trattamento di cui all'Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE";
- Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/709/UE del 09 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale.
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117, Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/417/UE del 31 luglio 2013, che modifica l'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda l'aggiunta di un trattamento delle carni atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i.
- Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti verso i Paesi Terzi da parte delle Autorità Competenti (Ministero della salute DGISAN 46272-P-05/12/2016).
- D.M. 19 giugno 2000, n. 303 Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

## **5. Requisiti**

Le partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine sono idonee alla spedizione fuori dal territorio della Sardegna solo se:

- sono conformi alle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali recanti misure di protezione contro la peste suina africana;
- sono stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti che, se ubicati in Sardegna, sono approvati con decreto ministeriale.

Gli stabilimenti in possesso del decreto ministeriale per la spedizione fuori Sardegna, fatti salvi gli altri obblighi previsti per legge, devono garantire la gestione e la rintracciabilità delle partite in conformità alle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali recanti misure di protezione contro la peste suina africana.

Le partite devono essere scortate da un certificato ufficiale:

- creato su TRACES quando vengono spedite fuori dal territorio regionale;
- conforme all'Allegato 1 (pre-certificazione) quando vengono movimentate in ambito regionale tra stabilimenti in possesso del decreto ministeriale nelle fasi di produzione, immagazzinaggio e trasformazione.

## **6. Modalità operative**

### **6.1 Modalità operative generali**

Ciascun OSA deve preliminarmente registrarsi su TRACES. Il Servizio Veterinario fornisce l'assistenza necessaria per il corretto utilizzo del Sistema.

L'OSA, ai fini della spedizione dei propri prodotti, inoltra la richiesta di certificazione al Servizio Veterinario competente secondo modalità prestabilite (con congruo anticipo e, quando possibile, in modo programmato).

L'OSA compila la parte di sua competenza della certificazione.

Il VC, ricevuta la richiesta di certificazione dalla ditta, effettua un controllo ufficiale presso lo stabilimento interessato. In sede di sopralluogo, per ciascuna partita di prodotti oggetto di certificazione, esegue un controllo documentale ed uno fisico/materiale al fine di:

- Assicurarsi della rintracciabilità dei lotti di prodotto da spedire in modo da verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- Verificare che le informazioni relative a speditore, luogo di origine, destinatario, luogo di destinazione, descrizione dei prodotti, lotto, quantità e numero dei colli riportate sul certificato e sul documento commerciale corrispondano tra loro.
- Verificare che la partita in spedizione, per descrizione dei prodotti, lotto, quantità e numero dei colli, corrisponda alle informazioni riportate sul certificato da firmare e sul documento commerciale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

Il VC formalizza le verifiche effettuate in sede di certificazione su verbale di controllo ufficiale.

Il VC, se l'esito del controllo ufficiale è conforme, firma la certificazione.

Nel caso in cui dal controllo ufficiale emergano situazioni di non conformità rispetto ai requisiti di cui al punto 5, il veterinario ufficiale provvede a rifiutare, se del caso, la certificazione e prende provvedimenti proporzionati alla natura della non conformità rilevata che possono includere la richiesta di sospensione o di revoca del decreto ministeriale per lo stabilimento. La non conformità e i provvedimenti presi vanno documentati nel verbale di controllo ufficiale.

Nel caso si riscontrino dei meri errori formali relativi alla compilazione del certificato, l'OSA provvede a produrre un nuovo documento. Nel caso di certificati compilati su TRACES, l'OSA annulla il certificato errato e ne crea uno nuovo.

Copia dei certificati ufficiali e della documentazione allegata viene archiviata e tenuta agli atti da parte della Autorità Competente che certifica e dell'OSA.

## 6.2 Modalità operative specifiche

**Nel caso di spedizione verso Stati Membri**, in aggiunta a quanto indicato al paragrafo "Modalità operative generali":

- L'OSA, per la compilazione del certificato, accede con le proprie credenziali a TRACES e compila la parte di sua competenza (Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata) indicando alla casella "I.2.a Numero di riferimento locale" il numero del documento commerciale (questo consente di effettuare la correlazione necessaria tra il certificato e la partita, come previsto dall'art. 30 del Reg. 882/04/CE) allegando, quando possibile, anche scansione del documento commerciale. Il certificato al termine della compilazione viene caricato su TRACES cliccando su "Invia per certificazione" per la successiva convalida da parte della Autorità Competente. Nel caso di invio di partite verso Stati Membri, TRACES produce automaticamente la "Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata" e la "Parte 2: Certificazione" del certificato.
- Il VC, in caso di esito favorevole delle verifiche, accede a TRACES con le proprie credenziali, firma sul sistema la certificazione e la stampa in lingua italiana e nella lingua dello Stato Membro di destinazione della merce. Sul documento stampato appone nel riquadro in basso della "Parte 2: Certificazione" il timbro (che identifica il VC e l'Autorità Competente che rilascia il certificato) e la firma; in caso di non disponibilità del timbro personale, il Veterinario scrive in stampato maiuscolo il proprio nominativo e i dati del Servizio con una penna ad inchiostro diverso da quello di stampa; il certificato deve sempre riportare il timbro dell'Autorità Competente che lo rilascia. Il veterinario certificatore rilega il Certificato TRACES e il corrispondente documento commerciale in modo da costituire un documento unico e non sostituibile nelle sue parti (per esempio, appone il timbro tondo nell'angolo di rilegatura in alto a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

sinistra). L'OSA effettua per il Servizio Veterinario una copia del Certificato TRACES e del documento commerciale allegato.

- La partita scortata dal Certificato TRACES e dal documento commerciale rilegati insieme è ammessa all'invio extra-regionale.
- Nel caso in cui dal controllo ufficiale emergano situazioni di non conformità rispetto ai requisiti specificati nel paragrafo 5, il veterinario ufficiale, oltre prendere provvedimenti proporzionati alla natura della non conformità rilevata (che possono includere la richiesta di sospensione o di revoca del decreto ministeriale per lo stabilimento), se del caso, provvede a rifiutare la certificazione anche su TRACES.

**Nel caso di spedizione verso altre regioni italiane**, in aggiunta a quanto indicato al paragrafo "Modalità operative generali":

- L'OSA, per la compilazione del certificato, accede con le proprie credenziali a TRACES e compila la parte di sua competenza (Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata) indicando alla casella "I.2.a Numero di riferimento locale" il numero del documento commerciale (questo consente di effettuare la correlazione necessaria tra il certificato e la partita, come previsto dall'art. 30 del Reg. 882/04/CE) allegando, quando possibile, anche scansione del documento commerciale. Il certificato al termine della compilazione viene caricato su TRACES cliccando su "Invia per certificazione". Nel caso di invio di partite verso regioni italiane, TRACES produce automaticamente solo la "Parte 1: Informazioni relative alla partita presentata". Pertanto, questa parte del certificato dovrà essere stampata e integrata con una copia vuota della "Parte 2: Certificazione" che verrà compilata manualmente inserendo il numero di riferimento del certificato (II.a) e il numero di riferimento locale (II.b).
- Il VC, in caso di esito favorevole delle verifiche, appone, sul certificato cartaceo stampato dall'OSA, nel riquadro in basso della "Parte 2: Certificazione" il timbro (che identifica il VC e l'Autorità Competente che rilascia il certificato) e la firma; in caso di non disponibilità del timbro personale, il Veterinario scrive in stampato maiuscolo il proprio nominativo e i dati del Servizio con una penna ad inchiostro diverso da quello di stampa; il certificato deve sempre riportare il timbro dell'Autorità Competente che lo rilascia. Il VC rilega il Certificato TRACES e il corrispondente documento commerciale in modo da costituire un documento unico e non sostituibile nelle sue parti (per esempio, appone il timbro tondo nell'angolo di rilegatura in alto a sinistra). L'OSA effettua per il Servizio Veterinario una copia del Certificato TRACES e del documento commerciale allegato.
- La partita scortata dal Certificato TRACES e dal documento commerciale rilegati insieme è ammessa all'invio extra-regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

**Nel caso di spedizione tra stabilimenti della regione approvati ai sensi della Decisione n. 2014/709/UE**, ad integrazione e in aggiunta a quanto indicato al paragrafo “Modalità operative generali”:

- TRACES non va utilizzato; le partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine ottenute in conformità alla Decisione, devono essere sempre scortate da una pre-certificazione conforme all'Allegato 1.
- L'OSA compila la pre-certificazione che verrà poi firmata dal VC in caso di esito favorevole dei controlli.
- Il VC, al termine dei controlli, in caso favorevole, appone nella pre-certificazione la data, il timbro (che identifica il VC e l'Autorità Competente che rilascia il certificato) e la firma.
- Come sopra, l'OSA effettua per il Servizio Veterinario una copia della pre-certificazione e del documento commerciale di accompagnamento.

**Nel caso di spedizione verso l'area sterile di aeroporti e porti del territorio della Sardegna**: tale commercializzazione si configura come una spedizione verso altre regioni italiane, perciò si rimanda a quanto previsto per tale fattispecie.

Nella pagina successiva viene riportato il modello di PRE-CERTIFICAZIONE ai fini della certificazione dei prodotti conformi alla Decisione n. 2014/709/UE.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

ALLEGATO A alla Determinazione n. 1697 del 21 dicembre 2016

**PRE-CERTIFICAZIONE  
ai fini della certificazione dei prodotti conformi alla Decisione n. 2014/709/UE**

<b>Autorità competente</b> _____	<b>Numero del Pre-certificato</b> _____ Certificato collegato al DDT/fattura n. _____ del _____
<b>Speditore</b> Nome _____ Indirizzo _____	<b>Destinatario</b> Nome _____ Indirizzo _____
<b>Stabilimento di origine</b> Denominazione _____ Indirizzo _____ Numero di riconoscimento CE IT _____ Autorizzazione Ministeriale all'export _____	<b>Stabilimento di destinazione</b> Denominazione _____ Indirizzo _____ Numero di riconoscimento CE IT _____

Descrizione della partita		
Denominazione di vendita/descrizione della merce	Lotto	Quantità netta (Kg)

**Attestazioni sanitarie**

Si certifica che i prodotti descritti nel presente certificato sono conformi alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 09 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri ed in particolare sono (barrare la voce che interessa):

ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori della Regione Sardegna

carne di suino allevato in Sardegna destinata agli stabilimenti di trasformazione per essere sottoposta ad uno dei trattamenti previsti dall'Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE. I suini, da cui derivano le carni, sono stati macellati in data \_\_\_\_\_ e sono stati sottoposti con esito favorevole all'ispezione ante e post mortem

prodotti a base di carne, ottenuti da suino allevato in Sardegna, trasformati in conformità ad uno dei trattamenti previsti dall'Allegato III lettera c) della Direttiva 2002/99/CE, modificato dalla Decisione 2013/417/UE

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Veterinario Ufficiale

Timbro

\_\_\_\_\_